



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



**2<sup>a</sup> Giornata: L'assicurazione R.C. Auto**

***R.C. Auto – giurisprudenza comunitaria e orientamenti  
in ambito UE***

**Paola Persano Adorno**  
***SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI  
VIGILANZA  
DIVISIONE NORMATIVA***

**IVASS – 10 Ottobre 2019**

---

## **Aree private**

- ❑ L'ambito di applicazione dell'obbligo di assicurazione nella direttiva UE 2009/103**
- ❑ La Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE**
- ❑ La normativa nazionale**
- ❑ La giurisprudenza nazionale**
- ❑ La proposta di direttiva UE di revisione della direttiva UE 2009/103**

## **Sospensione e riattivazione della polizza**

- ❑ La Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE**
- ❑ Punti critici**

## **L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NELLA DIRETTIVA UE 2009/103**

### **La direttiva 2009/103 (codifica 5 preesistenti direttive dal 1972 al 2005):**

*Art. 3, par. 1: Ogni Stato adotta misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano nel suo territorio sia coperta da assicurazione*

- Il termine circolazione non è presente in tutte le versioni linguistiche. In alcune versioni compare il termine uso, in altre ancora si fa riferimento all'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione per i veicoli
- La direttiva **non** definisce:
  - cosa debba intendersi per circolazione/uso del veicolo;
  - l'area sulla quale debba avvenire il sinistro.

**Finalità della direttiva:** assicurare la massima protezione e un trattamento comparabile alle vittime degli incidenti

---



## **LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

### **Una serie di sentenze\* della Corte di Giustizia\*\* specificano la nozione di circolazione/uso del veicolo**

- **Nozione di circolazione ancorata alla funzione del veicolo:** la circolazione dei veicoli non è limitata alle ipotesi di circolazione di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, stradale, ma vi rientra qualunque uso, incluso il movimento o la sosta in un'area privata;
- il diritto all'indennizzo **prescinde dal terreno sul quale il sinistro è avvenuto:** rileva semmai appurare se al momento dell'incidente il veicolo fosse utilizzato come mezzo di trasporto o non piuttosto come macchina da lavoro;
- **la legislazione nazionale non può escludere o limitare la portata dell'obbligo di** assicurazione all'utilizzo dei veicoli su determinati terreni o su determinate strade;
- rientra nella circolazione una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso;
- la sosta e il periodo di immobilizzazione del veicolo nel garage privato rappresentano delle fasi naturali che costituiscono parte integrante del suo utilizzo come mezzo di trasporto.

\***Sentenza Vnuk** del 4 settembre 2014 (causa C-162/13); **Sentenza Rodrigues de Andrade** del 28 novembre 2017 (causa C-514/16), **Sentenza Torreiro** del 20 dicembre 2017 (causa C- 334/16); **Sentenza BTA Baltic** del 15 novembre 2018 (causa C-648/17): **Sentenza Rodes** del 20 giugno 2019 (causa C-100/18)

\*\*fonti di diritto con applicazione generalizzata

## **LA NORMATIVA NAZIONALE**

### **CAP - Art. 122, comma 1:**

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

### **Codice della Strada – art. 3, comma 1, punto 9**

Circolazione è il movimento, la fermata e la sosta ....dei veicoli...

### **D.MISE 1 aprile 2008, 86 - art. 3**

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini del comma 1:
  - a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
  - b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

**Se in uno spazio privato si abbia la presenza di una o più persone o di uno o più veicoli, terzi rispetto al proprietario del veicolo, la copertura è operante.**



## **LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE**

### **ACCESSO GENERALIZZATO (*UTI CIVES*)**

La Cass.ne individua quale criterio per stabilire il campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria quello dell'uso pubblico dell'area, vale a dire la concreta destinazione al transito abituale di un **numero indeterminato** di persone che si servano di essa per passarvi *uti cives* e non *uti singuli* indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'area stessa (Cass. Civile sez. unite 3 aprile 2013, n. 8090).

### **ACCESSO SINGOLO (*UTI SINGULI*)**

In pratica la giurisprudenza italiana distingue tra accesso ad un numero indeterminato di persone e accesso ad un numero determinato (sarebbero aree incluse quindi le stazioni di servizio, ma non le rampe di accesso ad un garage di condominio in quanto in tale ultimo caso l'accesso sarebbe consentito soltanto ad un numero determinato di persone e cioè a coloro che hanno diritto a ricoverarvi il veicolo e vengono in considerazione *uti singuli* e non *uti cives* (Cass n. 9441/2012).

**Prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato del danno è realmente garantito?**

## **LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA UE 2009/103**

- **Proposta della Commissione UE (maggio 2018):** mira a codificare la giurisprudenza della Corte UE ritenendo che l'ambito di applicazione della direttiva r.c. auto debba essere il più ampio possibile.
- **Negoziato in Consiglio (in corso):** gli Stati si dividono fra quelli a sostegno della copertura ampia e quelli che tendono a delimitare i casi in cui si ha diritto al risarcimento ai sinistri avvenuti in un contesto di traffico.
- **Posizione del Parlamento europeo (report 28 gennaio 2019):** limita la copertura alle aree in cui è possibile l'accesso generalizzato al pubblico. Tuttavia ci sono altre disposizioni che chiedono coperture integrative per i veicoli generalmente usati nel traffico per quelle situazioni che non rientrerebbero nella r.c. auto obbligatoria, inoltre le eccezioni devono essere limitatissime e non devono essere usate per eludere gli obblighi di protezione dei danneggiati.



## **LA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE**

La sentenza Juliana (4 settembre 2018, causa C-80/17): L'obbligo di assicurazione deve ritenersi sussistente anche quando il veicolo si trovi, per scelta del proprietario che non ha più intenzione di guidarlo, su un terreno privato, **sia tuttora immatricolato e sia idoneo a circolare** (il figlio della proprietaria utilizza il veicolo fermo nel cortile di casa).

- **Proposta della Commissione UE (maggio 2018):** essendo antecedente alla sentenza, la proposta non ha espressamente preso in considerazione il caso.
- **Negoziato in Consiglio (in corso):** le posizioni sono discordi.
  - Taluni Stati ritengono che in caso di non utilizzo di un veicolo, l'obbligo di assicurazione possa venir meno solo se il veicolo non sia più immatricolato. Quindi, anche in caso di mancato utilizzo per un breve periodo, la sospensione potrebbe ottenersi solo nel caso in cui il veicolo non sia più immatricolato;
  - altri ritengono che la de-immatricolazione sarebbe troppo onerosa - in termini di costi e di tempo - e che le clausole di sospensione possano essere sempre legittime purché il proprietario adotti tutte le cautele perché il veicolo non sia effettivamente posto in circolazione.
- **Posizione del Parlamento europeo (report 28 gennaio 2019):** l'obbligo di copertura non dovrebbe gravare sui veicoli che sono in musei o che non vengono utilizzati per un esteso periodo di tempo (es. una o più stagioni).



### **Punti critici**

- *Legame con la de-registrazione del veicolo:* pare soluzione onerosa sia in termini di costi che di tempo e non compatibile con la possibilità di esonero dall'obbligo assicurativo di veicoli che non circolano più ma che il proprietario mantiene in luoghi chiusi.
  
- *Possibili soluzioni alternative al legame con la de-registrazione:*
  - ✓ inasprimento sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai proprietari dei veicoli in caso di utilizzo del veicolo da parte del proprietario stesso o di altri;
  - ✓ rafforzamento onere prova in capo al proprietario, che dovrebbe dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la circolazione del veicolo non utilizzato (come? Staccando la batteria, togliendo o bloccando le ruote...).